312. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7881
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (*Trasmissione di documento*)	7879
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	7879
Disegni di legge:	
(Annunzio)	7876
(Trasmissione dal Senato)	7876
Disegno di legge n. 3342:	
(Articoli)	7874
(Emendamento all'articolo 1)	7874
(Emendamento al titolo del disegno di legge)	7874
(Ordine del giorno)	7874
Disegno di legge di ratifica n. 2651 (Articoli)	7859
Disegno di legge di ratifica n. 2652 (Articoli)	7860
Disegno di legge di ratifica S. 800 (Approvato dal Senato) **n. 2681** (Articoli)	7861
Disegno di legge di ratifica S. 806 (Approvato dal Senato) **n. 2682** (Articoli)	7862
Disegno di legge di ratifica n. 2788 (Articoli)	7863
Disegno di legge di ratifica S. 1705 (Approvato dal Senato) **n. 2867** (Articoli)	7864
Disegno di legge di ratifica S. 717 (Approvato dal Senato) **n. 2678** (Articoli)	7865
Disegno di legge di ratifica n. 2893 (Articoli)	7866
Disegno di legge di ratifica n. 2894 (Articoli)	7867
Disegno di legge di ratifica n. 2907:	
(Questione sospensiva)	7868
(Articoli)	7869
Disegno di legge di ratifica n. 3125 (Articoli)	7870
Disegno di legge di ratifica S. 2112 (Approvato dal Senato) **n. 3459** (Articoli)	7871
Disegno di legge S. 1600 (Approvato dal Senato) **n. 1882-B:**	
(Articoli)	7815
(Emendamenti e subemendamento)	7843
(Ordini del giorno)	7849

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

Documenti ministeriali (Trasmissioni) .. 7879, 7880

Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 1996 7876

Nomine ministeriali (Comunicazione) 7880

Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) 7880

Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio) 7876

Proposte di inchiesta parlamentare:

(Annunzio ed assegnazione a Commissione in sede referente) 7879

(Assegnazione a Commissione in sede referente) 7879

PAG.

Proposte di legge:

(Adesione di deputati) 7877

(Annunzio) 7876

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 7877

Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 7877

Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) 7881

Richieste ministeriali di parere parlamentare 7881

Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 7881

ERRATA CORRIGE 7881

DISEGNO DI LEGGE: S. 1600. — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1994 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) *(1882-B)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE MODIFICATI DAL SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i princìpi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

ART. 2.

(Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario).

1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 3.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, ap-

portando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai princìpi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

ART. 6.

(Delega al Governo per il completamento del-l'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge.

ART. 10.

(Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea).

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ART. 11 *.

(Eliminazione di tributi ostacolanti la libera circolazione delle persone).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio,

anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in Paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra.

2. Alle minori entrate, determinate in lire 70.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

*** N.B. Articolo stralciato nel corso della seduta.**

ART. 12 *.

(Libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo).

1. Alle associazioni ed alle società sportive, comunque denominate ed in qualunque forma costituite, non possono essere poste limitazioni numeriche in ordine al tesseramento ed all'utilizzo in qualsivoglia competizione a carattere professionistico di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, i quali traggano dall'attività agonistica la parte principale del proprio reddito. È nullo ogni patto o regolamento contrario.

2. Il disposto di cui al comma 1 non si applica alle competizioni internazionali regolate da norme sovranazionali.

*** N.B. Articolo stralciato nel corso della seduta.**

ART. 13.

(Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali).

1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;

b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani.

ART. 14.

(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. — *1*. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 ».

ART. 15.

(Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nonché le altre norme legislative comunque rilevanti in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;

b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati;

c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione,

l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie, trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;

e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;

f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;

g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;

h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;

i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 16.

(Albi dei fornitori nel settore sanitario).

1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 17.

(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega).

1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a

procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: « È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore » sono sostituite dalle seguenti: « È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore »;

b) all'articolo 1, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni. »;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: « articolo 1, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, commi 1, 2 e 2-*bis* ».

ART. 18.

(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;

b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di programmi e degli organismi di radiodiffusione;

c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

d) l'equo compenso di cui alla lettera *c)* è riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;

f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.

ART. 19.

(Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega).

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-*bis*, 31, 32 e 32-*bis* della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti.

3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:

a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;

b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi.

6. È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1° luglio 1995.

ART. 22.

(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali).

1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Convenzioni). — 1.* Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del

comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto ».

CAPO II

CREDITO E RISPARMIO

ART. 23.

(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli

intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1,

lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

ART. 24.

(Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali).

1. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *1.* L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attività di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia ».

CAPO III

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

ART. 27.

(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).

1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

« CAPO XIV-*BIS*.

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.

ART. 1469-*bis*. – *(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)*. — Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:

1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

ART. 1469-*ter*. — *(Accertamento della vessatorietà delle clausole)*. — La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o

attuative di princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

ART. 1469-*quater*. — *(Forma e interpretazione)*. — Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

ART. 1469-*quinquies*. — *(Inefficacia)*. — Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-*bis* e 1469-*ter* sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subìto in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 1469-*sexies*. — *(Azione inibitoria)*. — Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale ».

ART. 30.

(Medicinali per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della sanità trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del servizio di farmacovigilanza;

b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunità europea precisando che, per i medicinali già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni già concesse non siano inferiori a un decimo né superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile della farmacovigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma deve essere posto in condizione di usufuire di tutti i dati di tale servizio; la persona responsabile della farmacovigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo alle specialità medicinali la cui commercializzazione è affidata ad altre imprese, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992;

f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione già concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presìdi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196.

ART. 33.

(Impiego di additivi negli alimenti).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro della sanità adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;

c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623;

d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;

e) articolo 37, undicesimo comma, lettera *b)*, e articolo 38, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

f) articolo 7, primo comma, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;

g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera *c)*, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché ogni altra disposizione in contrasto.

ART. 34.

(Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;

b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;

c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;

d) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalità di valutazione degli stessi;

e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale;

f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancata o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.

ART. 38.

(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;

b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;

c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.

ART. 39.

(Protezione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'individuazione di diverse modalità di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;

b) prevedere idonee modalità di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate;

c) prevedere idonee modalità di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli.

d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 40.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;

b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;

c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO VI

LAVORO

ART. 42.

(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonché alla necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

ART. 45.

(Norme sugli imballaggi).

1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;

c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera *b)*;

d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;

e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;

f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;

g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;

i) definire le modalità di informazione agli utenti;

l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eliminazione;

n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;

o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;

p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera *o)* ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.

ART. 46.

(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).

1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente: « Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità ».

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

« *1.* La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio

nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità" ».

3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, può disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.

4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

« *2.* I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati attraverso:

a) il Consiglio nazionale ceramico;

b) i comitati di disciplinare;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

« *2.* Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità ».

6. All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta ».

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

« *1.* È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità ».

8. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituita dalla seguente:

« *c)* definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità; ».

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dai seguenti:

« *3.* Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al funzionamento dei comitati di disciplinare ».

10. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7*-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di discipli-

nare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3. ».

11. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:

« *3.* Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico ».

12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al controllo ».

13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole: « Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità » sono sostituite dalle seguenti: « Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualità ».

ART. 47.

(Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;

b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalità di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;

c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;

d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infra-

zione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.

3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

ART. 48.

(Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).

1. L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Definizioni preliminari). — 1.* Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera *d)*, contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;

f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;

h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;

i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase

preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;

l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6.

2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:

a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza sociale ».

2. L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - *(Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee).* — *1.* I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1 ».

3. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - *(Organismi italiani di normalizzazione)* — *1.* Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali rife-

riscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici ».

4. L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche).* — *1.* Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri viene indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica ad applicazione generale per la cui emanazione o approvazione sono competenti, nonché i testi definitivi dei provvedimenti, al fine di verificare la completezza dell'informazione che verrà trasmessa alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione alla eventuale richiesta di procedura d'urgenza. Ogni progetto è corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale, motivata, richiesta di riservatezza, alla quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri sono presentati, a cura dei Ministeri proponenti, subito dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/189/CEE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i princìpi generali di valutazione dei rischi

dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.

6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6 ».

5. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). — 1.* Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.

2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norme o di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto ».

6. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Differimento della messa in vigore di regole tecniche). — 1.* Le regole-tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee.

2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica è oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunità europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica è differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, il differimento è di quattro mesi.

3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica è rinviata di otto mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a dodici mesi.

5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante.

6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunità;

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.

7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*. I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali ».

7. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

ART. 49.

(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).

1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono

abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 52.

(Rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;

b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle procedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;

c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso alle aree da assegnare;

d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;

e) determinazione per l'intero territorio nazionale di procedure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza;

f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacità tecniche ed economiche e le modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.

ART. 55.

(Comunicazioni via satellite).

1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;

b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera *a)*;

c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;

d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi

di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;

e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;

f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;

g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;

h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE.

CAPO IX
RELAZIONI CON LA COMUNITÀ

ART. 56.

(Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:

a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.

2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può richiedere l'intervento della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

ART. 57.

(Frodi comunitarie).

1. Il Nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi

comunitarie, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei contingenti previsti dagli organici, opera per la prevenzione e la repressione delle frodi comunitarie, avvalendosi dei poteri e delle competenze previsti dalla normativa vigente, fermi restando quelli attribuiti ad altri organi dello Stato.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di prevenzione e di repressione delle frodi comunitarie.

ART. 60.

(Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali).

1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte anche funzionari appartenenti ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.

N.B. Per gli allegati si veda lo stampato n. 1882-C.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, nell'elenco di cui all'allegato A, sopprimere la seguente voce: 94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocaburi.

Conseguentemente, al comma 4, nell'elenco di cui all'allegato B inserire la seguente direttiva:

94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocaburi.

1. 2. *(Nuova formulazione)* *.

Rubino.

*** N.B. Testo ulteriormente riformulato nel corso della seduta.**

Al comma 2, nell'elenco di cui all'allegato A, sopprimere la seguente voce: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 45.

1. 1.

Formenti, Gerardini.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea).

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, ma fatto salvo per i fondi pensione quanto stabilito dal comma 4-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 26 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, investire i fondi disponibili per impieghi di carattere mobiliare in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati membri dell'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

10. 1.

Turci.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1.

Governo.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12. 1.**

Rivera.

Sopprimerlo.

*** 12. 2.**

Nuvoli, Ciocchetti, Di Luca, Cova, Calleri.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12. 3.

Stajano.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.

Tremaglia, Morselli, Amoruso, Trantino, Rallo, Menia.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega).

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-*bis*, 31, 32 e 32-*bis* della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto all'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il termine di pro-

roga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

2. Per quanto non disciplinato dal comma 1, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati la decorrenza dei termini di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, il computo dei medesimi e l'applicazione nel tempo, con adeguamento di tali termini anche alle opere ed ai diritti aventi l'Italia come Paese di origine non più protetti sulla base dei termini previgenti;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi.

19. 1.

Stajano.

Al comma 5, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente, una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

19. 4.

Grignaffini, Bracco, Nadia Masini, Stampa.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le opere audiovisive realizzate per l'emissione radiofonica e televisiva da parte dei concessionari del servizio di radiotele-diffusione che ne hanno iniziato la realizzazione anteriormente al 1° luglio 1995, potranno continuare a essere utilizzate per l'emissione radiofonica e televisiva, senza che nulla sia dovuto a fronte dell'avvenuta riproduzione, nelle citate opere audiovisive, di opere dell'ingegno precedentemente in pubblico dominio. Tali utilizzazioni saranno soggette al regolare assolvimento del diritto di esecuzione.

19. 2.

Lucchese.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Quanto disposto con il presente articolo si applica con decorrenza dal 29 giugno 1995.

19. 3.

Innocenzi.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

23. 1.

Stajano.

Sopprimere il comma 4.

23. 2.

Stajano.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1.

Stajano.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1469-quinquies *con il seguente:*

« ART. 1469-*quinquies*. – *(Inefficacia)*. — *Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis* e 1469-*ter* sono nulle mentre il contratto rimane valido se questo può produrre effetti avuto riguardo allo scopo concreto perseguito dalle parti.

Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subìto in conseguenza della nullità delle clausole dichiarate abusive.

È nulla ogni clausola contrattuale che prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio dello Stato membro dell'Unione europea ».

27. 2.

Peraboni, Travaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con proprio regolamento approvato dal Ministero di grazia e giustizia le Camere di commercio disciplinano la fase amministrativa finalizzata alla richiesta dell'azione inibitoria di cui al comma 1, articolo 1469-*sexies*.

27. 1.

Settimi, Carli, Servodio, Porta.

ART. 39.

Al comma 1, alla lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* , prevedere anche l'eliminazione di abbattimento e macellazione secondo modalità che non rispettino le norme della direttiva stessa.

39. 1.

Procacci.

ART. 47.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica.

47. 1.

Merlotti.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da:* attraverso il coinvolgimento *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze all'estero degli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero.

47. 2.

Merlotti.

ART. 48.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola otto *con la seguente:* dodici.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 4, sostituire la parola: dodici *con la seguente:* diciotto.

48. 1.

Governo.

ART. 52.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* 1996 *con la seguente:* 1998.

52. 1.

Merlotti.

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* 1996 *con la seguente:* 1998.

52. 5.

Merlotti.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* ferme restando le aliquote dovute alle regioni, *con le seguenti:* prevedendo un aumento delle aliquote dovute alle regioni.

52. 2.

Merlotti.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* rilascio *inserire le seguenti:* sentite le regioni competenti.

52. 3.

Merlotti.

Al comma 1, lettera f), *dopo le parole:* di ricerca *inserire le seguenti:* previo assenso delle regioni interessate.

52. 4.

Merlotti.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(Frodi comunitarie).

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

*** 57. 4.**

Turci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(Frodi comunitarie).

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

*** 57. 5.**

Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(Frodi comunitarie).

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

*** 57. 6.**

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

57. 1.

Conte.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei contingenti previsti dagli organici.

57. 2.

Merlotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: fermi restando quelli attribuiti ad altri organi dello Stato.

57. 3.

Merlotti.

ART. 60.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 60. 1.

All'emendamento 60. 1 sostituire le parole da: le sedi delle istituzioni dell'Unione europea *fino a:* materie di rispettiva competenza *con le seguenti:* le istituzioni dell'Unione europea, un ufficio di collegamento ovvero uffici di collegamento comuni tra loro.

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: delle rappresentanze permanenti *con le seguenti:* di uffici di collegamento.

0. 60. 1. 1.

Governo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea una propria rappresentanza permanente ovvero rappresentanze comuni. Le rappresentanze regionali e provinciali intrattengono rapporti diretti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione delle rappresentanze permanenti sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e province autonome ».

60. 1.*

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Mattarella, Gnutti, Roscia, Bassanini, Gubert, Pasinato, Giovanardi, D'Alia, Greco, Stroili, Fontan.

*** N.B. Testo riformulato nel corso della seduta.**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato:

che l'AC 1882-B prevede rispettivamente:

all'articolo 45 principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, in tema di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, che deve essere recepita nell'ordinamento interno entro il 30 giugno 1996;

all'articolo 5 la proroga del termine, già scaduto, per l'emanazione dei provvedimenti delegati di attuazione delle direttive CEE 91/156 e 91/689 in materia rispettivamente di rifiuti e rifiuti pericolosi;

all'articolo 7 la delega al Governo ad emanare entro due anni testi unici di coordinamento delle norme vigenti;

che il Governo nel settore ambientale non ha adempiuto agli obblighi su di esso ricadenti ai sensi della precedente legge comunitaria n. 146/94 (v. in particolare articoli 36, 38, 39 e 40) il che ha posto l'Italia in condizioni di essere sottoposta a procedure di infrazione da parte della UE;

che tale inadempienza appare aver concorso alla situazione di emergenza dei rifiuti che sta portando lo stesso Governo al commissariamento di larghe parti del territorio nazionale per consentire iniziative in deroga a tutte le disposizioni vigenti;

che prendendo atto dell'inadempienza del Governo ha provveduto ad approvare in Commissione ambiente in sede referente, con il concorso di tutte le parti politiche e con la collaborazione ed il parere favorevole del Governo, una proposta di legge che detta una normativa completa ed organica sui rifiuti e sugli imballaggi e che quindi recepisce tutte le direttive sopra citate;

che intende proseguire con la massima celerità nei lavori per l'approvazione della predetta proposta di legge;

impegna il Governo:

a) a concorrere con il Parlamento, in tutte le forme possibili, per facilitare la rapida approvazione della proposta di legge citata;

b) ad utilizzare tutte le deleghe sopra citate solo in caso di mancata approvazione della proposta di legge per sopravvenuta interruzione della legislatura;

c) a conformare, nella eventualità di cui alla precedente lettera *b)*, il contenuto di tutti gli atti delegati alla lettera ed allo spirito del provvedimento discusso dalla Camera dei deputati.

(9/1882-B/1).*

Formenti, Stroili, Gerardini.

*** N.B. Testo riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

premesso che la Presidenza italiana dell'Unione europea, cui compete la responsabilità di avviare la Conferenza intergovernativa per la modifica del Trattato, avrà l'onere di definire il calendario di lavoro di fine secolo del processo di integrazione dell'Europa sul piano politico, economico e sociale;

ritenendo che la missione dell'Unione debba essere orientata alla stabilizzazione della pace, alla propagazione della crescita economica, al riscatto sociale di regioni e popolazioni interne ed esterne ai suoi confini;

esprimendo il pieno assenso alle scelte di allargamento ai paesi dell'Europa centrale, a Malta, a Cipro, alla Turchia;

plaudendo alla strategia di valorizzazione dei legami euromediterranei espressa dalla Conferenza di Barcellona;

considerato che l'allargamento dell'Unione e l'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea debbano essere preceduti e accompagnati da adeguate iniziative di sostegno delle economie dei paesi candidati alla *partnership* o alla liberalizzazione degli scambi e debbano, altresì, raccordarsi ed armonizzarsi con le politiche di coesione regionale interna. Ciò al fine di evitare che la superiorità produttiva, conoscitiva, tecnologica, infrastrutturale dei paesi e delle regioni avanzate dell'Unione possa tradursi in un fattore di egemonizzazione economico-culturale senza ricadute significative sul piano dello sviluppo e con il rischio di accentuazione e drammatizzazione dei divari economici e sociali;

considerato che a tal fine, risulta essenziale un armonico processo di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa elaborata in sede comunitaria;

impegna il Governo

ad una forte iniziativa propositiva per:

promuovere l'istituzione di un fondo autonomo europeo, sul modello del FES (Fondo europeo di sviluppo) e con modalità di gestione analoghe a quelle della Convenzione di Lomé, alimentato con un apporto aggiuntivo rispetto al bilancio CEE pari all'1 per cento del Pil comunitario, da destinare a programmi di cooperazione economica, scientifica, ecologica e culturale con i paesi extracomunitari dell'Europa centroorientale e con quelli del Mediterraneo meridionale ed orientale, ripartendo l'ammontare delle risorse in rapporto alla densità demografica;

rinegoziare la politica di coesione regionale interna, vincolando ad essa le risorse del bilancio CEE, individuando modalità per l'applicazione differenziata del diritto della concorrenza in rapporto alle oggettive disparità territoriali, reimpostando i criteri di classificazione delle regioni al fine di assicurare il giusto peso ai dati della disoccupazione e della dotazione infrastrutturale, assicurando normative preferenziali che consentano al sistema delle imprese delle regioni deboli di compensare i differenziali competitivi nella partecipazione al mercato degli appalti pubblici europei e a quello connesso alle politiche di cooperazione;

ridisegnare il sistema delle grandi reti europee, assegnando priorità assoluta a quelle ferroviarie, autostradali, portuali, aeroportuali, digitali, essenziali per la eliminazione del « fattore perifericità », che incide in maniera determinante sui ritardi delle regioni di cui all'obiettivo 1, e a quelle volte ad una migliore integrazione territoriale nell'area dell'Europa centroorientale e del Mediterraneo;

definire, per quanto riguarda la dimensione nazionale, una politica regionale coerente con gli obiettivi anzidetti, attraverso una legge quadro che fissi precisi *standard* nella dotazione di servizi ed infrastrutture economiche e civili, così da valorizzare al meglio le risorse locali, prima tra tutte quella umana, e assicurare uno sviluppo omogeneo del territorio;

assicurare la più completa e sollecita attuazione delle disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 1994, che appaiono funzionali per l'avvio dei processi di armonica integrazione e sviluppo sopra indicati.

(9/1882-B/2).

Mattina, Soriero, Sales, Vozza.

La Camera,

considerata la necessità di migliorare e rendere più tempestivo il flusso di comunicazioni da e per l'Unione europea nelle materie e nei casi in cui la normativa in atto preveda un rapporto diretto tra istituzioni dell'Unione e gli enti locali;

constatata la situazione di svantaggio in cui le regioni e province autonome si trovano rispetto alle amministrazioni locali di altri Stati membri dell'Unione europea che già dispongono di propri uffici di rappresentanza permanente a Bruxelles;

considerato che, a causa della insufficiente informazione e mancanza di coordinamento, l'Italia, dal 1990 al 1994, ha usufruito solo del 60 per cento dei fondi strutturali – circa 50 mila miliardi a disposizione delle regioni (attraverso lo Stato) dalla Unione europea – mentre negli altri paesi europei la percentuale di utilizzo di tali risorse è pari all'85 per cento:

considerato il ruolo essenziale svolto dalle regioni e dalle province autonome nel processo di adeguamento dell'ordinameno interno alla normativa comunitaria;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché alle regioni nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano sia riconosciuta la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea una propria rappresentanza permanente ovvero rappresentanze comuni, in modo tale da poter intrattenere rapporti diretti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione delle predette rappresentanze permanenti siano posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e province autonome.

(9/1882-B/3).

Zeller, Brugger, Widmann, Dozzo, Podestà, Caveri, Stroili, Mattarella, Gnutti, Roscia, Bassanini, Gubert, Pasinato, Giovanardi, D'Alia, Greco, Polli, Vido.

La Camera,

considerato che tra i princìpi ispiratori dell'UE a tutela della concorrenza nel settore delle opere pubbliche è la possibilità della pubblica amministrazione di aggiudicare il lavoro al concorrente che abbia fatto l'offerta più bassa, ma con l'esclusione delle offerte anormalmente basse, in quanto queste ultime danneggiano la stessa pubblica amministrazione e provocano squilibri immediati e futuri nella concorrenza;

rilevato che nel mercato italiano il fenomeno di dette offerte è particolarmente diffuso e la pubblica amministrazione non è in grado, per vari motivi, di procedere all'esclusione in via amministrativa delle offerte medesime;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative più opportune affinché l'UE in virtù dell'articolo 226 del Trattato consenta una deroga al principio suddetto permettendo in via transitoria l'applicazione di regole automatiche nella valutazione delle anomalie, così come disposto dall'articolo 21 della legge n. 109/94.

(9/1882-B/4).

Bargone, Formenti, Mattina, Sales.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria 1994 (A.C. 1882-B),

impegna il Governo

a tenere conto, nell'ambito delle sue competenze in relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 23, dell'esigenza di:

a) rafforzare, muovendo dalla riorganizzazione del collegio sindacale, l'intero sistema dei controlli contabili delle società quotate;

b) ridefinire, in modo da garantire effettivamente i poteri delle minoranze, il funzionamento degli ordini societari ed il complesso dell'informativa da fornire agli organi di controllo ed al mercato;

c) disciplinare organicamente i sindacati di voto nonché gli altri patti parasociali;

d) prescrivere una disciplina unitaria dei rapporti di gruppo con l'effetto di garantire la trasparenza degli incroci azio-

nari e le ragioni degli azionisti di minoranza delle singole società di gruppo.

(9/1882-B/5).

Turci.

La Camera,

in occasione della discussione sulla legge Comunitaria e sugli effetti che le politiche di liberalizzazione dei mercati a livello europeo hanno nel campo della comunicazione e per i problemi che pongono all'apparato produttivo del Paese,

considerato che:

l'intero sistema delle telecomunicazioni e dell'informazione del nostro Paese, in questi mesi è investito da processi di ristrutturazione, innovazione, accorpamenti, fusioni ed alleanze nazionali ed internazionali che determinano i futuri assetti di tale decisivi comparto dell'economia del nostro Paese;

tali operazioni, contrariamente a quanto avviene negli altri paesi, si realizzano in modo disorganico e senza un preciso programma che punti a realizzare un coordinamento dell'intero sistema multimediale (etere, cavo, satellite) ed una convergenza fra telefonia e video-informazione;

i processi di ristrutturazione e fusione hanno drammatiche ricadute sul terreno occupazionale (con migliaia e migliaia di tecnici, impiegati ed operai che verrebbero espulsi dalle aziende) come nei casi: Olivetti, Alenia, Italtel-Siemens Italia (Telsi), Eriksonn, RCS-Rizzoli, Aziende radiotelevisive ecc. come è evidenziato dai conflitti sociali, dalle vertenze in corso e dagli scioperi e manifestazioni dei lavoratori;

tali processi se si realizzano senza un preciso e generale disegno di strategia industriale, di ricerca, di coordinamento intersettoriale, possono determinare in venir meno – nell'ambito della globalizzazione dei mercati – dell'autonomia del nostro paese in settori strategici fondamentali a partire dal manifatturiero;

impegna il Governo

ad intraprendere le iniziative per realizzare un disegno coordinato di tali processi come avviene negli altri paesi sviluppati;

a definire con urgenza un pianonazionale riguardante le telecomunicazioni e le informazioni del nostro paese che fra l'altro assuma e definisca:

1) misure concrfete per la promozione della ricerca ed il sostegno dell'innovazione tecnologica nel settore della multimedialità;

2) un piano per la costituzione e realizzazione di un polo pubblico multimediale in grado di realizzare una moderna politica industriale di comparto ed in grado di competere, con le opportune alleanze su scala mondiale;

3) le misure a sostegno dello sviluppo delle telecomunicazioni nel nostro Paese;

4) gli obiettivi da realizzare per il completamento della rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale;

5) le tappe per lo sviluppo della presenza italiana nella trasmissione satellitare prevedendo lo sviluppo di un livello di integrazione con il cavo;

6) il piano di informatizzazione e di collegamento in rete delle pubbliche amministrazioni;

7) il programma obiettivo relativo all'alfabetizzazione informatica nel settore dell'istruzione e della popolazione adulta;

8) le misure per l'incentivazione dello sviluppo dell'utenza multimediale, le misure per la costituzione di poli multimediali territoriali;

9) la quota di finanziamenti per la realizzazione degli obiettivi sopracitati;

alla luce dei processi di ristrutturazione in atto che coinvolgono le maggiori aziende del nostro Paese, e dell'esigenza di un piano nazionale di comparto, ridefinire i criteri riguardanti i processi di privatizzaione della STET;

a realizzare in tempi urgenti un intervento nell'ambito della vertenza Olivetti per scongiurare la messa in cassa integrazione di centinaia di lavoratori e la perdita per il paese di una autonoma presenza e capacità produttiva nel settore dell'informatica.

9/1882-B/6.

Nappi, Sciacca, Guerra, Crucianelli, Altea, Bielli, Boffardi, Bolognesi, Calvanese, Commisso, Dorigo, Scotto di Luzio, Vignali.

La Camera,

considerato che la legge comunitaria è uno strumento normativo di notevole rilevanza per assicurare l'adeguamento costante e periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario;

visto che il disegno di legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera nella primavera del 1995, torna ora in seconda lettura nel testo modificato dal Senato, per cui non si può non rilevare il grave ritardo con cui questo testo verrà, alla fine, presumibilmente approvato;

considerato, in particolare, che con la recente sentenza (15 dicembre 1995, C-415/93) sul caso del calciatore Bosman la Corte Giustizia della Comunità europea ha ritenuto contraria all'articolo 48 del Trattato la limitazione all'impiego di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

fermo restando la piena applicazione all'interno di tutti gli Stati membri dell'Unione del principio di libera circolazione del lavoratori;

ritenendo che tale principio deve peraltro contemperarsi con i principi di sussidiarietà e con il principio di difesa del pluralismo delle autonomie associative;

considerato che sarebbe preferibile che la definitiva traduzione dei principi affermati nella sentenza in norme giuridiche a carattere generale passasse per una direttiva *ad hoc* dell'Unione;

ritenendo che in tale direttiva dovrebbero altresì rinvenirsi gli elementi per una modificazione della normativa in materia di parametri, attualmente disciplinata nella legge n. 91 del 1981,

impegna il Governo

a recuperare ogni ritardo nel recepimento e nell'attuazione delle direttive emanate fra il '93 e il '95, onde evitare di incorrere nelle procedure di infrazione previste dai Trattati;

ad approfondire, in particolare, la cosiddetta « sentenza Bosman » e le relative conseguenze, esaminandone la portata anche in relazione alle altre attività sportive professionistiche e dilettantistiche e ad esaminare l'eventualità di provvedimenti conseguenti, anche concertandosi con la Commissione e i Governi degli altri Stati membri;

a sottoporre in sede di Conferenza intergovernativa, che si aprirà a Torino il 29 marzo prossimo, una integrazione al Trattato di Maastricht che possa contemplare una sorta di « *exception culturelle* » in materia di sport, con l'obiettivo primario di tutelare identità regionali e nazionali attraverso l'individuazione della peculiarità di determinate discipline sportive.

(9/1882-B/7).*

Evangelisti, Indelli, Bindi, Sandrone, Calvanese, Stornello, Gaggioli.

***N.B. Testo riformulato nel corso della seduta.**

La Camera,

premesso che:

la Corte di giustizia europea, pronunciandosi sul ricorso avanzato dal calciatore belga Bosman, ha emesso il 15 dicembre 1995 una sentenza con la quale ha dichiarato incompatibile con le norme dell'Unione europea sulla libera circolazione le norme nazionali che limitano il numero dei giocatori stranieri schierati in campo;

tale decisione ha validità immediata, non essendo previsto un periodo di transizione per la sua attuazione;

dalla citata sentenza possono determinarsi gravi conseguenze per le organizzazioni sportive nazionali, in particolare per i vivai giovanili delle società sportive e per il livello qualitativo delle squadre nazionali;

è in corso da tempo una riflessione in ambito comunitario, al tine di elaborare una proposta di integrazione del trattato di Maastricht onde prevedere per il settore sportivo, al pari di quello culturale (articolo 128 Trattato CE), apposite norme di salvaguardia delle identità e delle specificità nazionali e regionali;

il 1° gennaio 1996 ha avuto inizio il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e che in tale ambito potrebbe essere avviata un'azione finalizzata all'integrazione del Trattato di Maastricht nel senso suddetto,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune misure affinché, nel periodo di Presidenza Italiana dell'Unione europea e in particolare in occasione della Conferenza intergovernativa in programma il prossimo mese di marzo, venga avviata una azione finalizzata all'integrazione delle norme contenute nel Trattato di Maastricht, prevedendo per il settore sportivo, al pari di quanto già disposto per il settore della cultura, l'apposizione di specifiche disposizioni di deroga alle norme comunitarie in materia di libera circolazione, in considerazione della indispensabile salvaguardia delle identità e delle specificità nazionali e regionali.

(9/1882-B/8).

Ciocchetti, Bracco, Sbarbati, Nuvoli, Zen, Menia, Lucchese.

La Camera,

preso atto dei contenuti della legge comunitaria in relazione alla protezione degli animali anche per quanto riguarda l'individuazione di maggiori garanzie nelle modalità di abbattimento o di macellazione,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative opportune perché sia prevista l'eliminazione dell'abbattimento e della macellazione secondo modalità che non rispettivo le norme della Direttiva stessa.

(9/1882-B/9).

Procacci.

La Camera,

considerato che:

gli investimenti e i livelli occupazionali nel settore delle telecomunicazioni costituiscono, sia a livello internazionale che nazionale, la maggiore risorsa economica e produttiva dei prossimi anni;

i *media* della comunicazione sono cambiati con grande rapidità. Con i satelliti e il cavo in fibra ottica, con le nuove tecniche di trasmissione digitale, con l'uso integrato del telefono, della televisione e del *computer* si avranno nuovi servizi e nuove opportunità economiche e di lavoro, ma anche un nuovo assetto dell' informazione;

l'Unione europea con il decalogo di Martin Bangemann ha lanciato l'iniziativa della costruzione di grandi infrastrutture continentali di telecomunicazioni, le cosiddette autostrade informatiche;

il nostro paese è stato finora caratterizzato dalla quasi completa assenza di sviluppo delle nuove tecnologie e da concreti investimenti sulle telecomunicazioni, mentre negli altri paesi dell'Unione si stanno avviando o si sono già realizzati progetti nazionali;

nel sistema globale delle comunicazioni e dell'informazione sono in atto processi di ristrutturazione e di innovazione mediante accorpamenti ed alleanze che, in assenza di una politica nazionale per il settore, rischiano di determinare una condizione di subalternità degli operatori e dei mercati italiani, nonché una perdita degli attuali livelli occupazionali;

impegna il Governo

ad esercitare un'azione di sostegno nei confronti dell'industria nazionale delle telecomunicazioni affinché, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di libera concorrenza, possa trovare occasioni di sviluppo e di crescita. In questo contesto dovranno essere particolarmente valorizzate e sostenute, anche mediante incentivi fiscali e creditizi, le piccole e le medie imprese;

a procedere rapidamente alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni sia per quel che riguarda i servizi che le infrastrutture. In particolare, a promuovere lo sviluppo in senso federale delle reti in fibra ottica e dei collegamenti via satellite, consentendone la realizzazione anche agli enti locali;

a definire norme di liberalizzazione che non costituiscano un vincolo rigido e dirigistico ancor prima che il processo multimediale e interattivo prenda vita e ad individuare poche ma efficaci norme *antitrust* sia per quanto riguarda la fornitura dei servizi che la costituzione delle reti;

all'immediato recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni (via satellite e di telefonia mobile e personale nonché a conferire immediatamente la possibilità alle reti alternative già realizzate di fornire tutti i servizi di telecomunicazioni, compresa la telefonia vocale;

all'immediata revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano di assegnazione delle frequenze, tenendo conto del nuovo contesto tecnologico che offre la possibilità di un uso integrato dei mezzi trasmissivi via etere, via cavo e via satellite nonché delle richieste dell'utenza di nuovi servizi;

a non procedere, prima della costituzione di un'Autorità indipendente che abbia poteri di intervento su tutti il sistema delle comunicazioni:

1) alla privatizzazione della STET, mediante la formula della *public company*;

2) alla modifica delle tariffe di telecomunicazione;

3) alla definizione delle modalità di accesso alle reti di telecomunicazione diverse da quelle indicate dall'Unione europea;

ad avviare un processo di revisione dei programmi scolastici per tener conto delle nuove esigenze di alfabetizzazione informatica poste dalla futura società dell'informazione;

a costituire un organismo consultivo formato dalle migliori professionalità del settore che possa fornire, così come è avvenuto in altri paesi, in modo rapido ed efficace al Governo e al Parlamento le indicazioni e le opzioni per l'affermazione delle nuove tecnologie di comunicazione nel nostro paese;

a istituire un Ministero delle comunicazioni che assuma le competenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non trasferite all'Autorità e le competenze in materia di comunicazione attualmente svolte dai dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

(9/1882-B/10).

Marano.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA, FATTO A ROMA IL 16 MARZO 1994 (2651);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LITUANA, FATTO A VILNIUS L'11 MARZO 1994 (2652);

S. 800. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ATTI FINALI DELLA CONFERENZA ADDIZIONALE DEI PLENIPOTENZIARI RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E CONVENZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (UIT), CON PROTOCOLLO FACOLTATIVO, RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI, ADOTTATI A GINEVRA IL 22 DICEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) *(2681);*

S. 806. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 LUGLIO 1974, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) *(2682);*

*RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRA, CON DIECI ALLEGATI E DUE PROTOCOLLI, ATTO FINALE, DICHIARAZIONI E SCAMBIO DI LETTERE RIGUARDANTE L'*URUGUAY ROUND, *FATTO A CORFÙ IL 24 GIUGNO 1994 (2788);*

S. 1705. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, CON SCAMBIO DI NOTE, FATTO A BONN IL 20 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) *(2867);*

S. 717. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, FATTO A ROMA IL 6 OTTOBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) *(2678);*

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 22 SETTEMBRE 1994 (2893);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE, FATTA A ROMA IL 22 SETTEMBRE 1994 (2894);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 6 OTTOBRE 1992 (2907);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, CON ALLEGATI, FATTA AD HELSINKI IL 17 MARZO 1992 (3125);

S. 2112. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE CHE COSTITUISCE UN'INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE (UNIDO) SULLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA DEL 9 NOVEMBRE 1993, EFFETTUATO A ROMA E VIENNA RISPETTIVAMENTE L'11 ED IL 16 MAGGIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) *(3459)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2651 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, *valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno* degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2652 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2681 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 58 degli Atti stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2682 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della Convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2788 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 112 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2867 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2678 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2893 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2894 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

QUESTIONE SOSPENSIVA RIFERITA AL DISEGNO DI LEGGE N. 2907

La Camera,

in sede di ratifica dell'accordo di cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, siglato a Roma il 6 ottobre 1992 (AC 2907);

ricordando come le forze armate argentine, nonostante le pressioni e le richieste internazionali non hanno mai collaborato ad individuare la destinazione delle oltre 30 mila persone scomparse durante la dittatura militare;

ricordando come tra i *desaparecidos* risultino esservi cittadini argentini e stranieri tra i quali diverse decine d'italiani;

ricordando come dalle scuole militari argentine sia cresciuta tutta una generazione di ufficiali e sottufficiali che ha usato la tortura contro i prigionieri politici, sacerdoti, esponenti sindacali, ricorrendo alla violenza sessuale sulle donne, sottraendo dalle braccia delle madri bambini della cui destinazione non si è mai saputo più niente;

ritenendo che nessun processo democratico possa rafforzarsi e radicarsi nella società attraverso l'oblio su orrori e tragedie recenti che hanno segnato nel profondo la società argentina;

delibera di non procedere alla ratifica del trattato siglato a Roma il 6 ottobre 1992 fino a quando non saranno date soddisfacenti informazioni sul destino dei cittadini italiani fatti sparire durante la dittatura militare.

Bellei Trenti, Tanzarella, Valpiana, Nardini, Corleone, Danieli.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2907 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo delle Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 252 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3125 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3459 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere medesimo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY-ROUND SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (3342)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, è ulteriormente prorogato al 15 febbraio 1996.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire le parole: 15 febbraio 1996 *con le seguenti:* 31 marzo 1996.

1. 1.

Governo.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire la parola: industriale *con la seguente:* intellettuale.

Tit. 1.

Governo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

vista la ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay-Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, recepiti con la legge 29 dicembre 1994, n. 747;

visto altresì l'articolo 27 TRIPS, che prevede il diritto garantito ad ogni paese membro ad emanare una legislazione *sui generis* sugli organismi geneticamente manipolati, attraverso norme alternative che non facciano ricadere automaticamente sotto il brevetto industriale i GMO stessi;

tenuto conto che lo stesso articolo 27 prevede per il varo della legislazione *sui generis* quattro anni di tempo;

considerato il dibattito, intenso ed approfondito, che è in corso nell'opinione pubblica internazionale in materia di brevettabilità degli esseri viventi, per la rilevanza etica che la questione riveste;

impegna il Governo

a garantire un effettivo rispetto dell'articolo 27 TRIPS perché anche il nostro paese possa, senza pericolose accelerazioni, emanare norme tese ad escludere la brevettabilità degli organismi geneticamente manipolati, anche ai fini della tutela dell'ambiente, dell'uomo e degli animali, come riportato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera il 15 dicembre 1994.

(9/3342/1)

Procacci, Galletti, Canesi, De Biase Gaiotti.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 1996.

Bergamo, De Rosa, Di Muccio, Giannotti, Mazzone, Merlotti, Occhetto, Servodio.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 gennaio 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LA RUSSA ed EMANUELE BASILE: « Riapertura dei termini in materia di retrodatazione delle iscrizioni alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori » (3692).

In data 15 gennaio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERTUCCI: « Modifiche agli articoli 116 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di conduzione dei ciclomotori » (3696);

PISTONE: « Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto all'informazione sulle condizioni di detenzione » (3697).

In data 16 gennaio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dal deputato:

SIMEONE: « Norme in materia di dichiarazioni pubbliche dei magistrati della Repubblica » (3698);

SIMEONE: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto della Corte dei conti » (3699).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 15 gennaio 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 » (3693).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 gennaio 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1629. — « Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria » *(approvato dal Senato)* (3695).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 15 gennaio 1996 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'arti-

colo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Interpretazione autentica dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in materia di cessione in proprietà degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 » (3694).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FUSCAGNI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (1978) *(annunziata nella seduta dell'8 febbraio 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato FUMAGALLI CARULLI.

La proposta di legge MELANDRI ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni » (3315) *(annunziata nella seduta del 26 ottobre 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SINISCALCHI.

La proposta di legge GARRA ed altri: « Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di decadenza dalla carica per i consiglieri regionali, provinciali e comunali » (3533) *(annunziata nella seduta del 7 dicembre 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato FRAGALÀ.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DELLA ROSA: « Modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la nomina dei dirigenti generali » (3224) *(Parere della V e della XI Commissione);*

UCCHIELLI ed altri: « Nuove norme per il servizio della protezione civile » (3450) *(Parere della IV, della V, della VIII e della XI Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE URSO: « Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana » (3483);

CONTE ed altri: « Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di costituzione delle comunità montane » (3490);

CACCAVALE: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato » (3547) *(Parere della V e della XI Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZEN: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione » (3557);

alla II Commissione (Giustizia):

URSO ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (3461) *(Parere della I Commissione);*

ROTUNDO: « Modifiche agli articoli 155 e 156 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedimento sommario del fallimento » (3520) *(Parere della I Commissione);*

CALLERI: « Modifica all'ordinamento dello stato civile in materia di cognome della donna » (3536) *(Parere della I Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

BRUNETTI ed altri: « Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo » (3279) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

CORNACCHIONE MILELLA: « Norme per l'esenzione dalle imposte per la prima casa di abitazione » (3103) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

FIORI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, concernente il limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (3449) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VII Commissione (cultura):

FINI ed altri: « Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana » (3473) *(Parere della I, della II, della V, della IX e della X Commissione);*

ALEMANNO ed altri: « Norme per la celebrazione del bicentenario delle insorgenze antigiacobine in Italia » (3535) *(Parere della I e della V Commissione);*

PITZALIS ed altri: « Norme in materia di ammissione dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione » (3546) *(Parere della I, della V e della XII Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

STORACE: « Norme per il controllo dell'effettiva manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico » (3497) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

SCHETTINO: « Istituzione dell'Ufficio autonomo "gestione separata terremoto" presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (3211) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

LIA: « Norme per la concessione delle agevolazioni finanziarie disposte ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64« (3492) *(Parere della I, della V e della VI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Norme per il riconoscimento dei benefici contrattuali al personale della scuola collocato a riposo nell'anno 1982 » (3418) *(Parere della I, della V e della VII Commissione);*

MENIA: « Norme in materia di erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti già residenti nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia » (3429) *(Parere della I e della V Commissione);*

SBARBATI ed altri: « Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica » (3538) *(Parere della I, della V e della VII Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

SODA ed altri: « Norme in materia di cremazione delle salme » (3396) *(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione);*

MARENGO e ANTONIO RIZZO: « Modifica dell'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia di pubblicità dei prodotti da fumo » (3403) *(Parere della I, della II e della X Commissione);*

LENTI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati » (3499) *(Parere della I e della V Commissione);*

SBARBATI: « Modifica all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente interventi in favore dell'attività del centro "E. Bignamini" della fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnocchi" » (3523) *(Parere della I e della V Commissione);*

PROVERA ed altri: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (3554) *(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione* ex *articolo 73, comma 1-*bis, *del regolamento);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DOZZO ed altri: « Norme in materia di allevamento e di commercializzazione degli struzzi e dei prodotti derivati » (3464) *(Parere della I, della III, della V, della X e della XII Commissione).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente:

TATTARINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'UNIRE » (doc. XXII, n. 46) *(Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione).*

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

In data 17 gennaio 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare, che a norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

MAZZUCA ed altri: « Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 48) *(Parere della I e della V Commissione).*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 1996, ha trasmesso copia della deliberazione n. 160 del 1995 assunta dalla Sezione del controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1995, concernente la gestione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo amministrato quale gestione fuori bilancio della omonima Direzione generale del Ministero degli affari esteri per il periodo 1° marzo 1987-31 dicembre 1994.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia, per gli esercizi dal 1988 al 1994 (doc. XV, n. 84).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 dicembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 gennaio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 14 dicembre 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il

Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera del 28 dicembre 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MUSSOLINI ed altri n. 9/1364/41, concernente la ferrovia Alifana e il rafforzamento della rete ferroviaria in Campania, accolto nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 1994, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio del controllo ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni:

« sulla relazione annuale della Commissione su "L'occupazione in Europa – 1995" » (doc. XII, n. 152);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 153);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 154);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 155);

« sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Kirghisa, dall'altra (procedura del parere conforme) » (doc. XII, n. 156);

« sull'unione economica e monetaria » (doc. XII, n. 157).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla XI Commissione (doc. XII, n. 152);

alla III Commissione (doc. XII, nn. 153, 154, 155, 156);

alla V Commissione (doc. XII, n. 157),

nonché, per il parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle nomine del dottor Antonino de Bella e dell'ingegner Renato Fava a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale previdenza dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 28 ottobre 1994, n. 596, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1995, n. 539, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo correttivo del decreto n. 77 del 1995 recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1° febbraio 1996.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva con la quale vengono dettate istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio centrale degli Ispettori tributari per il 1996.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 febbraio 1996.

Il ministro delle finanze ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale interamente sostitutivo del decreto ministeriale 5 gennaio 1994, concernente criteri e modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI SpA di fondi di cui alla suddetta legge.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 febbraio 1996.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 10 gennaio 1996, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Giovanni Rotondo (Foggia), Pavia, Lizzanello (Lecce), Torre Canavese (Torino) e Bastida dei Dossi (Pavia).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 1996, pagina 7804, seconda colonna, la quarantatreesima riga è sostituita dalla seguente: « *della V Commissione, nonché della II* ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-312
Lire 2500